Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 6 settembre 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 agosto 2000, n. 0289/Pres.

Associazione «Comunità Famiglia Opicina - Skupnost Družina Opčine» ONLUS - Trieste. Approvazione del nuovo statuto sociale.

pag. 6706

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 agosto 2000, n. 0290/Pres.

«Associazione Ginnastica Artistica '81 Trieste» - Trieste. Approvazione di modifica statutaria.

pag. 6709

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 agosto 2000, n. 0295/Pres.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Costituzione.

pag. 6709

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 agosto 2000, n. 0296/Pres.

Legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 82. Commissione per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo del sistema infrastrutturale sulla direttrice internazionale Trieste-Budapest-Kiev (corridoio multimodale 5). Costituzione.

pag. 6711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 agosto 2000, n. 0297/Pres.

Legge regionale 46/1986. Comitato tecnico regionale - Sezione VI. Sostituzione segretario.

pag. 6711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 agosto 2000, n. 0299/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Udine il 2 e il 29 maggio 2000, e delimitazione dei territori danneggiati.

pag. 6712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 agosto 2000, n. 0300/Pres.

Consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica di Trieste. Sostituzione componente.

pag. 6713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0307/Pres.

Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI). Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11.

pag. 6713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0308/Pres.

Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone). Autorizzazione ex articolo 96 del D.P.R. 185/1964, articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 alla detenzione ed impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata presso il Servizio di medicina nucleare.

pag. 6714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0309/Pres.

Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone. Autorizzazione ex articolo 96 del D.P.R. 185/1964 e articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 alla detenzione ed utilizzo di due sorgenti sigillate del radionuclide cesio 137 presso il Servizio di medicina nucleare.

pag. 6715

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DELL'AMBIENTE 21 agosto 2000, n. AMB. 674-UD/ESR/3193.

Modifica dell'autorizzazione alla Società EXE S.p.A. di gestione della discarica di I categoria sita in località Merlanis in Comune di Trivignano Udinese.

pag. 6716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000, n. 2303.

Legge regionale 31/1997, articolo 13 e successive modificazioni. Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei candidati vincitori ed idonei a seguito della selezione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di ventisei unità nella qualifica funzionale di consigliere con prodilo professionale programmatico-statistico per l'attuazione di programmi comunitari.

pag. 6917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000, n. 2472.

Legge regionale 10/1981 e successive modificazioni, legge regionale 13/2000 - Ente Fiera Udine Esposizioni. Nomina di un commissario straordinario.

pag. 6722

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Aquileia. Variante n. 12/B al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 48/2000.

pag. 6722

Comune di Bicinicco. Variante n. 2 al Piano re-

golatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 24/2000.

pag. 6723

Comune di Carlino. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6723

Comune di Campolongo al Torre. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6723

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del centro storico di Goricizza. Completamento.

pag. 6723

Comune di Cordovado. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6723

Comune di Flaibano. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 18/2000 e n. 27/2000.

pag. 6724

Comune di Fontanafredda. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6724

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6724

Comune di Monfalcone. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6724

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6724

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 6724

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6725

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 50 al Piano regolatore generale.

pag. 6725

Comune di Pravisdomini. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

pag. 6725

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6725

Comune di Sequals. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6725

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 6726

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 6726

Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6726

Comune di Varmo. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 31/2000.

pag. 6726

AVVISO DI RETTIFICA

Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2000. Decreto del direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici 2 agosto 2000, n. EST/916/E/1/75. Approvazione del bando di concorso per l'ammissione ai benefici previsti in materia di edilizia residenziale pubblica - settore convenzionata.

pag. 6726

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Azienda dei parchi e delle foreste regionali - Udine:

Bando di gara mediante licitazione privata per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo denominato «Mesel ovest part. 5c parziale» del Piano di assestamento della Foresta regionale di Fusine in Valromana (Udine) di proprietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

pag. 6727

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Estratto del bando di gara mediante licitazione privata per l'affidamento in lotto unico dei lavori di riconversione al PIMT del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo (Udine), previsti dai progetti denominati 2°, 3° e 4°.

pag. 6730

Comune di Aviano (Pordenone):

Asta pubblica tesa all'affidamento del servizio di illuminazione votiva delle tombe dei diversi cimiteri comunali - anni 2000-2006 (15 settembre 2000-31 maggio 2006); nota interpretativa.

pag. 6730

Comune di Cividale del Friuli (Udine):

Avviso di gara esperita per la realizzazione del sistema telefonico comunale integato.

pag. 6731

Avviso di gara esperita per le forniture di hardware.

pag. 6731

Comune di Codroipo (Udine):

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza ai minori e portatori di handicap nei Comuni dell'ambito socio-assistenziale di Codroipo (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo) per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2001.

pag. 6731

Comune di Forgaria nel Friuli (Udine):

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'appalto del servizio di refezione scolastica e domiciliare nei Comuni convenzionati di: Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Vito d'Asio e Ragogna e ristorazione presso il Centro diurno anziani di Forgaria capoluogo. Sostituzione dell'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 19 luglio 2000.

pag. 6731

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento dei lavori concernenti l'abbattimento di alcune essenze arboree.

pag. 6732

Comune di Chiusaforte (Udine):

Statuto comunale.

pag. 6732

Comune di Gonars (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «Chiapponat».

pag. 6748

Comune di Grado (Gorizia):

Riclassificazione della struttura ricettiva denominata «Hotel Ville Bianchi» sita in viale Dante Alighieri, n. 50. Deliberazione della Giunta comunale 1 agosto 2000, n. 223. (Estratto).

pag. 6748

Comune di Prato Carnico (Udine):

Classificazione della struttura ricettiva all'aria aperta denominata «Campeggio Fuina». Delibera giuntale 3 agosto 2000, n. 153. (Estratto).

pag. 6749

Comune di Rivignano (Udine):

Modifica di alcuni articoli dello statuto comunale per effetto dell'entrata in vigore della legge 265/1999.

pag. 6749

Comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia):

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica dell'ambito «D» Androna Palmada.

pag. 6751

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato P.R. n. 6 di piazza Unità d'Italia-via G. Verdi-via Volontari della Libertà-via IV Novembre.

pag. 6751

Comune di Teor (Udine):

Legge 265/1999. Modifiche di alcuni articoli dello statuto comunale.

pag. 6752

Centro di riferimento oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):

Bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo (ex primo livello) a tempo indeterminato del Servizio di microbiologia, immunologia e virologia (disciplina: microbiologia e virologia).

pag. 6753

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 agosto 2000, n. 0289/Pres.

Associazione «Comunità Famiglia Opicina - Skupnost Družina Opčine» ONLUS - Trieste. Approvazione del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. 054/Pres. del 6 febbraio 1980 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Associazione «Comunità Famiglia Opicina - Skupnost Družina Opčine» ONLUS, avente sede in Trieste, frazione di Villa Opicina, ed è stato approvato il relativo statuto;

VISTA la domanda del 3 marzo 2000, integrata con nota del 18 maggio 2000, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, definitivamente deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 4 maggio 2000;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito della dott.ssa Paola Clarich, notaio in Trieste, rep. n. 57482, racc. n. 2134, ivi registrato il 10 maggio 2000 al n. 1049/1A;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette ad adeguare lo statuto dell'Associazione alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 460 in materia di ONLUS, nonché alle mutate esigenze operative dell'Associazione medesima;

VISTI il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso del Servizio del volontariato con nota del 12 giugno 2000 n. 887/vol e l'assenza di rilievi da parte della Direzione della sanità e delle politiche sociali;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI gli articoli 6 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2307 dell'8 agosto 2000;

DECRETA

– È approvato il nuovo statuto della Associazione «Comunità Famiglia Opicina - Skupnost Druzina Opcine» ONLUS, avente sede in Trieste, località Prosecco, 381, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 4 maggio 2000.

Il nuovo testo dello statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

STATUTO DELLA
COMUNITÀ FAMIGLIA OPICINA
SKUPNOST DRUZINA OPCINE

Art. 1

Costituzione

1. È costituita l'associazione Comunità Famiglia Opicina - Skupnost Družina Opčine, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS, di seguito denominata Comunità, con sede in Trieste, località Prosecco, n. 381.

Art. 2

Fini sociali

1. La Comunità non ha fini di lucro e ha lo scopo di assistere e favorire la socializzazione dei soggetti portatori di handicap che volontariamente richiedano di essere accolti, nella Comunità e di vivere presso di essa, partecipando al suo sostentamento e a tutte le attività sociali comunitarie.

2. La Comunità, anche tramite il rapporto con le strutture sociali, sanitarie e riabilitative pubbliche, sostiene con ogni mezzo disponibile le persone accolte e quante a essa si rivolgano, al fine di realizzare un'esistenza normale e integrata impedendo l'emarginazione, l'isolamento e la solitudine.

3. La Comunità promuove a ogni livello la sensibilizzazione sociale nei confronti dei problemi dei soggetti portatori di handicap.

Art. 3

Libertà personali e democraticità

1. La Comunità bandisce nel proprio ambito ogni sorta di condizionamento e oppressione politica delle persone, riconosce e rispetta i valori di qualsivoglia realtà sociale, culturale e religiosa, salvaguardando una vita di gruppo dove tutti sono considerati uguali e responsabili in prima persona.

Art. 4

Attività sociali

1. La Comunità persegue i propri fini sociali svolgendo le attività di seguito descritte:

a) promozione e sostegno di ogni iniziativa utile ai fini della valorizzazione della vita di gruppo;

b) gestione presso la propria sede di attività e servizi culturali, ricreativi e sportivi, volti a garantire attraverso il coinvolgimento e la partecipazione consapevole della collettività il massimo livello di integrazione sociale dei propri aderenti e, in generale dei portatori di handicap;

c) organizzazione di attività e servizi di sostegno e assistenza destinati ai soggetti portatori di handicap;

d) sviluppo e cura di contatti, relazioni e collaborazioni periodiche o continuative anche mediante convenzioni, con gli enti pubblici e privati che perseguono medesime finalità, allo scopo di agevolare in ogni modo i rapporti interpersonali;

e) la comunità può svolgere ulteriori attività solo se direttamente connesse a quelle sopra indicate.

Art. 5

Entrate sociali

1. Le entrate della Comunità sono costituite dalle quote sociali, da contribuzioni pubbliche, da donazioni e lasciti di enti pubblici e privati, da contributi di organismi internazionali.

2. È divieto alla comunità di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. È obbligo alla comunità di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. È obbligo alla comunità di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662(22), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dall'1 gennaio al 31 dicembre.

2. Il bilancio preventivo viene approvato entro il 31 ottobre di ogni anno dall'Assemblea dei Soci. Il resoconto consuntivo, unitamente alla consistenza patrimoniale aggiornata al 31 dicembre, è approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sempre dall'Assemblea dei soci.

Art. 7

Soci

1. Possono fare parte della Comunità in qualità di soci persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo agli ideali della stessa, intendano partecipare alla realizzazione dei suoi fini istituzionali direttamente o come sostenitori.

2. I soci sono classificati in due distinte categorie:

a) soci ordinari: con quota da lire 20.000 cadauno;

b) soci sostenitori: con quota non inferiore a lire 20.000.

3. L'appartenenza alla Comunità ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi statutari.

4. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già associate.

5. L'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

6. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

b) per esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, ovvero per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto;

c) per mancato pagamento, entro il mese di marzo di ogni anno, della quota associativa annuale.

7. I soci della Comunità forniscono ogni eventuale prestazione a titolo gratuito.

8. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

Organi della Comunità

1. Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

2. Sono organi della Comunità:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea generale;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Comitato di controllo.

Art. 9

Presidente

1. Il Presidente amministra, e rappresenta legalmente la Comunità, convoca e presiede il Consiglio direttivo, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio medesimo.

2. II Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio direttivo singole funzioni, in via transitoria o permanente. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 10

Assemblea

1. L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

2. In seduta ordinaria l'Assemblea:

a) determina l'ammontare delle quote sociali, differenziate in base alla categoria del socio (ordinario o sostenitore);

b) elegge il Presidente, il Consiglio direttivo e il Comitato di controllo;

c) esamina e approva il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e lo stato patrimoniale;

d) esamina l'attività svolta e definisce i programmi futuri.

3. In seduta straordinaria l'Assemblea:

a) approva le eventuali modifiche dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento della Comunità e la devoluzione dei beni patrimoniali ad Enti operanti nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, aventi analoghe finalità di assistenza ai portatori di handicap.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Comunità almeno due volte l'anno allo scopo di provvedere agli adempimenti ordinari. II Presidente deve altresì procedere alla convocazione ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo lo richieda, nonché su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se tutti i soci ordinari sono stati invitati e se risulta presente la maggioranza dei medesimi. In seconda convocazione è regolarmente costituita se tutti i soci aventi diritto sono stati invitati, indipendentemente dal numero degli intervenuti.

6. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci ordinari. In caso di scioglimento dell'associazione o di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari.

7. L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dalla medesima, il quale nomina il segretario incaricato della redazione del processo verbale, da trascriversi su un apposito libro vidimato dal Comitato di controllo.

8. In sede ordinaria le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

9. In sede straordinaria l'Assemblea delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Art. 11

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e in caso di necessità e urgenza esercita i poteri a essa spettanti, salva successiva ratifica.

2. II Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero variabile di membri da tre a sette incluso il Presidente. Tale numero è preventivamente stabilito dall'Assemblea tenendo anche conto del numero dei soci.

3. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 12

Comitato di controllo

1. II Comitato di controllo dura in carica tre anni ed è composto da tre membri ed elegge al proprio interno il Presidente.

2. Il Comitato di controllo vigila sul rispetto delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea, provvede a dirimere le controversie, controlla i documenti contabili e vigila sulla corretta tenuta degli stessi, provvede a vidimare i bilanci, i registri e i documenti, redigendo processo verbale da presentare all'Assemblea.

3. Il Presidente del Comitato di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e mantiene i contatti necessari con il Presidente e i singoli componenti del Consiglio medesimo.

Art. 13

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzio-

ne del presente Statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e del Comitato di controllo.

Art. 14

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 agosto 2000, n. 0290/Pres.

«Associazione Ginnastica Artistica '81 Trieste» - Trieste. Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 0197/Pres. del 3 giugno 1986 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'«Associazione Ginnastica Amici di S. Giacomo», con sede in Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, le cui successive modifiche sono state approvate con D.P.G.R. n. 0446/Pres. del 4 novembre 1988;

PREMESSO altresì che con D.P.G.R. 0220/Pres. del 28 giugno 1995 è stata approvata la nuova denominazione di «Associazione Ginnastica Artistica '81 Trieste»;

VISTA la domanda del 3 agosto 2000, con cui il Presidente della predetta Associazione chiede l'approvazione della modifica statutaria relativa al trasferimento della sede, deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati del 13 luglio 2000;

VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Furio Gelletti, notaio in Trieste, rep. n. 14944, racc. n. 2567, ivi registrato il 25 luglio 2000 al n. 1714/1/1A;

RILEVATO che detta modifica è stata adottata per collocare la sede dell'Associazione in un impianto sportivo di recente costruzione;

RICONOSCIUTA l'opportunità e la legittimità di detta modifica;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2308 dell'8 agosto 2000;

DECRETA

È approvata la modifica apportata all'articolo 1 dello statuto dell'«Associazione Ginnastica Artistica '81 Trieste», deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 13 luglio 2000, il cui nuovo testo risulta pertanto il seguente:

«Articolo 1

È costituita in Trieste la «Associazione Ginnastica Artistica '81 Trieste», con sede in Trieste, via Vespucci, numero 2/1.

L'Associazione è affiliata alla F.G.I. della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali.».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 agosto 2000, n. 0295/Pres.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 «Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro» prevede che le Regioni istituiscano appositi Comitati di coordinamento e detta la loro composizione;

VISTE le note prot. 6728/Sal.P.13 di data 27 marzo 2000 e prot. 15324/Sal.9.9 di data 20 luglio 2000 con le quali la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali chiede di provvedere alla costituzione del predetto Comitato indicando i nominativi dei componenti e del segretario, la durata e suggerendo, altresì, l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni all'Amministrazione regionale;

VISTE le note di designazione da parte degli enti e associazioni interessati;

VISTA la nota prot. 3473/GAB/5.2.1/49 di data 2 agosto 2000 con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta trasmette la delega del Presidente della Giunta regionale al dott. Renzo Tondo, Assessore regionale alla sanità, alle politiche sociali e per lo sviluppo della montagna, a presiedere il Comitato in parola;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 feb-

braio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2310 di data 8 agosto 2000;

DECRETA

è costituito, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, con la seguente composizione:

Presidente

– dott. Renzo Tondo, Assessore regionale alla sanità, alle politiche sociali e per lo sviluppo della montagna, quale delegato del Presidente della Giunta regionale.

Componenti

– Il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali (attualmente dott. Cesare De Simone)
– il Direttore del Servizio per la salute pubblica e del lavoro della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali (attualmente dott. Giovanni Rinaldi)
– dott. Giancarlo Pocecco, rappresentante della Direzione regionale dell'industria
– dott.ssa Rossana Giorgi, rappresentante della Direzione regionale della formazione professionale
– dott. Giuseppe Vittigli, rappresentante della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato
– prof. Antonio Fiorito, esperto della materia, Direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Trieste
– dott.ssa Giovanna Cornelio, rappresentante del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina»
– dott.ssa Tina Zanin, rappresentante del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»
– dott. Paolo Pischiutti, rappresentante del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»
– dott.ssa Claudia Zuliani, rappresentante del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»
– dott.ssa Maria Giovanna Munafò, rappresentante del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»
– dott. Carlo Venturini, rappresentante del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale»
– dott. Paolo Barbina, rappresentante dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericodia»
– ing. Bruno Sassonia, rappresentante del Settore ispezione del lavoro della Direzione regionale del lavoro per il Friuli-Venezia Giulia del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
– ing. Alessandro D'Angiolino, rappresentante dell'Ispettorato regionale Friuli-Venezia Giulia del Corpo nazionale Vigili del fuoco
– ing. Luigi Lorusso, rappresentante del Dipartimento periferico di Udine dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
– dott. Vincenzo Mangano, rappresentante della Direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
– dott. Fernando Luisi, rappresentante della sede di Udine della Direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
– ing. Piero Cecconi, rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni italiani, sindaco del Comune di Bagnaria Arsa
– arch. Sergio Bergnach, rappresentante dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia
– dott. Aldo Mario Dassori, rappresentante dell'Ufficio di sanità marittima e aerea di Trieste del Ministero della sanità.

Segretario

– dott.ssa Paola Saltini, coadiutore in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Il comitato durerà in carica per tre anni.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 agosto 2000, n. 0296/Pres.

Legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 82. Commissione per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo del sistema infrastrutturale sulla direttrice internazionale Trieste-Budapest-Kiev (corridoio multimodale 5). Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 5, comma 82, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 prevede la costituzione di una Commissione per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo del sistema infrastrutturale sulla direttrice internazionale Trieste-Budapest-Kiev (corridoio multimodale 5);

VISTA la nota prot. VTP/3662/TM.II.3.5 di data 28 giugno 2000 con la quale la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti chiede di provvedere alla costituzione della predetta Commissione, indicandone la composizione, la durata, nonché il gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni all'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2294 di data 27 luglio 2000;

DECRETA

– è costituita, presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, la Commissione per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo del sistema infrastrutturale sulla direttrice internazionale Trieste-Budapest-Kiev (corridoio multimodale 5), con la seguente composizione:

Presidente

– l'Assessore regionale alla viabilità e ai trasporti (attualmente avv. Valter Santarossa)

Componenti

– ing. Gianni Brusadin, esperto nel settore dei trasporti
– geom. Elvi D'Angela, esperto nel settore dei trasporti
– sig. Bruno Gozzi, esperto nel settore dei trasporti
– prof. Rinaldo Nicolich, esperto nel settore dei trasporti
– sig. Clayton Hubbard, esperto nel settore dei trasporti
– ing. Sergio Bisiani, esperto nel settore dei trasporti
– ing. Renato Novarin, esperto nel settore dei trasporti

Segretario

– dott. Antonio Zugan, funzionario in servizio presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

La Commissione durerà in carica per sei mesi.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 agosto 2000, n. 0297/Pres.

Legge regionale 46/1986. Comitato tecnico regionale - Sezione VI. Sostituzione segretario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 065/Pres. di data 10 marzo 1998 e D.P.G.R. 0124/Pres. di data 15 aprile 1998 è stato ricostituito e successivamente integrato il Comitato tecnico regionale, articolato in sette sezioni, ai sensi della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. AGR/1-14 di data 18 luglio 2000 con la quale la Direzione regionale dell'agricoltura chiede di provvedere alla sostituzione del p.a. Mario Strazzolini con il dott. Lucio D'Atri, in servizio presso la Direzione regionale stessa, quale segretario del Comitato tecnico regionale - Sezione VI;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2517 di data 8 agosto 2000;

DECRETA

– il dott. Lucio D'Atri, in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura, è nominato segretario del

Comitato tecnico regionale - Sezione VI, in sostituzione del p.a. Mario Strazzolini.

– Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 agosto 2000, n. 0299/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Udine il 2 e il 29 maggio 2000, e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 2 e il 29 maggio 2000 la Provincia di Udine è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni agricole;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2277 del 27 luglio 2000, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/19916 del 7 agosto 2000;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine, rispettivamente, il 2 e il 29 maggio 2000;

DECRETA

1) A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine, rispettivamente, il 2 e il 29 maggio 2000.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine, rispettivamente, il 2 e il 29 maggio 2000. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Grandine del 2 e del 29 maggio 2000
PROVINCIA DI UDINE

Grandine 2 maggio 2000

comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92 art. 3, c. 2
1. CODROIPO	Casali Loreto	lett. b), c) e d)

Grandine 29 maggio 2000

comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92 art. 3, c. 2
1. LATISANA	Latisanotta, Pra di Coi, La Rotta, Paludo, Fornasatte e Crosere	lett. b), c) e d)
2. MARANO LAGUNARE	Via Casali Fraida	lett. b), c) e d)
3. PALAZZOLO DELLO STELLA	Modeano, Villa Carlo, Bronzan, Lamis, Bosco Brussa, Casali Regina e Idrov. Fraida	lett. b), c) e d)
4. PRECENICCO	Frassinutti, Casali del Mol., Sterpatti, Casali Acqua	lett. b), c) e d)

	Bona, Titiano, Bassa di Titiano, Bosco Bando di Sotto, Pezzali e Isolino	
5. RONCHIS	Capoluogo, Pradatti e Selvis	lett. b), c) e d)
6. VARMO	Isola Maura e Canussio	lett. b), e) e d)

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 agosto 2000, n. 0300/Pres.

Consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica di Trieste. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0359/Pres. del 31 ottobre 1997 con il quale è stato ricostituito il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda di promozione turistica di Trieste chiamandovi a farne parte, tra gli altri, il signor Riccardo Illy, quale Sindaco di Trieste, Comune incluso nella circoscrizione territoriale dell'Azienda medesima;

VISTA la nota del 30 maggio 2000 con la quale il Sindaco Illy ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della suddetta Azienda di promozione turistica di Trieste;

RICHIAMATO l'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni, che stabilisce la composizione del Consiglio d'Amministrazione delle Aziende di promozione turistica e indica gli enti preposti alle designazioni;

VISTA la nota del 17 luglio 2000, prot. n. 1002, con la quale l'A.N.C.I. Associazione nazionale Comuni italiani ha designato in sua sostituzione il signor Marino Vocci, attuale Sindaco del Comune di Duino-Aurisina;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2467 di data 8 agosto 2000;

DECRETA

il signor Marino Vocci, Sindaco del Comune di Duino-Aurisina, Comune incluso nella circoscrizione territoriale dell'Azienda di promozione turistica di Trieste, è nominato componente del Consiglio d'amministrazione della Azienda medesima, in sostituzione del Sindaco di Trieste, signor Riccardo Illy, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0307/Pres.

Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI). Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 che al comma 1 stabilisce la soppressione, a far data dall'1 gennaio 2000, dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI) ed al successivo comma 4 la decadenza, a decorrere dall'1 gennaio 2000, degli organi di amministrazione dell'Ente prevedendo il subentro nelle loro competenze di un Commissario liquidatore;

VISTO il D.P.G.R. 3 dicembre 1999, n. 0384/Pres. con il quale il dott. Gianfranco Colonnello è stato nominato Commissario liquidatore dell'ERMI con il compito di liquidare l'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della citata legge regionale 11/1999, entro i 180 giorni successivi alla data dell'1 dicembre 1999;

VISTO il D.P.G.R. 26 maggio 2000, n. 0175/Pres. con il quale il termine del suddetto mandato commissariale è stato prorogato di sessanta giorni;

VISTO altresì il D.P.G.R. 27 luglio 2000, n. 0249/Pres. con il quale il suddetto mandato commissariale è stato ulteriormente prorogato fino al 27 agosto 2000;

TENUTO CONTO del disposto di cui all'articolo 23 della legge regionale (n. 132), approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2000, in ordine all'attribuzione al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti delle funzioni di organo di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente, con il compito di provvedere entro il 30 novembre 2000, a conclusione della suddetta attività di organo di amministrazione, alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale ed all'attribuzione all'Amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilità liquide residue;

RITENUTO peraltro necessario, nelle more dell'entrata in vigore dell'articolo 23 della citata legge regionale (n. 132) e della conseguente nomina del Commissario straordinario, garantire continuità all'attività di liquidazione del soppresso Ente;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, il termine del mandato del Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI) è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Durante il suddetto periodo di proroga al Commissa-

rio liquidatore spetta l'indennità mensile lorda, determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 9 della legge regionale 11/1999, posta a carico del capitolo 160 del bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 23 agosto 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0308/Pres.

Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone). Autorizzazione ex articolo 96 del D.P.R. 185/1964, articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 alla detenzione ed impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata presso il Servizio di medicina nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'istanza prot. n. 22909 del 6 dicembre 1999 con la quale il Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964 chiede la modifica dei D.P.G.R n. 080/Pres. del 9 marzo 1988 e n. 095/Pres. del 27 marzo 1995 in relazione a:

– aggiornamento delle autorizzazioni di cui ai D.P.G.R. n. 080/Pres. del 9 marzo 1988 e n. 095/Pres. del 27 marzo 1995, per la detenzione e impiego di radioisotopi secondo quanto specificato nelle tabelle e nella relazione tecnica allegate all'istanza:

1) presso il Servizio di Medicina nucleare autorizzazione all'aumento della detenzione ed impiego di:

Radioisotopo	**detenzione istantanea**	**attività massima impiegata in un anno**
Ga-67	1,48 GBq	74 GBq
Tc-99	37 GBq	1924 GBq
In-111	0,55 GBq	27,75 GBq
I-123	1,48 GBq	74 GBq

di cui al D.P.G.R. n. 080/Pres. del 9 marzo 1988;

2) presso la Sezione di curieterapia con degenze protette nell'ambito del Servizio di Medicina nucleare autorizzazione all'aumento della detenzione ed impiego di:

Radioisotopo	**detenzione istantanea**	**attività massima impiegata in un anno**
Sm-153	7,4 GBq	74 GBq

di cui al D.P.G.R. n. 095/Pres. del 27 marzo 1995;

VISTA la relazione tecnica dell'Esperto qualificato dott. Alessandro Menin del 12 novembre 1999;

VISTE le dichiarazioni di accettazione dell'incarico rese, rispettivamente:

– dall'Esperto qualificato dott. Alessandro Menin in data 21 dicembre 1998 per il Servizio di Medicina nucleare;

– dal Medico autorizzato dr. Giancarlo Manicardi in data 7 dicembre 1999;

VISTA la nota n. 3530 del 2 febbraio 2000, con la quale il Responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» esprime parere non ostativo all'aumento delle attività complessivamente impiegabili presso il Servizio di Medicina nucleare durante l'anno solare, con il conseguente aumento della detenzione istantanea;

VISTO il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico per l'applicazione del decreto legislativo 230/1995 e la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, ricostituito con D.G.R. n. 873 del 26 marzo 1999, nella seduta del 5 aprile 2000, nella quale peraltro si è rilevata l'opportunità di unificare le autorizzazioni precedenti come da tabella allegata alla relazione dell'Esperto qualificato, dott. Alessandro Menin che riporta le quantità massime di radioisotopi detenuti ed impiegati nel Servizio di Medicina nucleare del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone);

RITENUTO di procedere pertanto all'aggiornamento delle autorizzazioni con una tabella riepilogativa;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

IN CONFORMITÀ alla deliberazione della Giunta regionale n. 2230 del 27 luglio 2000;

DECRETA

Art. 1

Il Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) è autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 e dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, a:

a) alla detenzione ed impiego presso il Servizio di Medicina nucleare dei seguenti radioisotopi:

Radioisotopo	**detenzione istantanea**	**attività massima impiegata in un anno**
Ga-67	1,48 GBq	74 GBq

Tc-99	37 GBq	1924 GBq
In-111	0,55 GBq	27,75 GBq
I-123	1,48 GBq	74 GBq

di cui al D.P.G.R. n. 080/Pres. del 9 marzo 1988;

b) alla detenzione ed impiego presso la Sezione di curieterapia con degenze protette nell'ambito del Servizio di Medicina nucleare del seguente radioisotopo:

Radioisotopo	**detenzione istantanea**	**attività massima impiegata in un anno**
Sm-153	7,4 GBq	74 GBq

di cui al D.P.G.R. n. 095/Pres. del 27 marzo 1995.

Art. 2

Di sostituire con la presente autorizzazione quelle precedenti (di cui ai D.P.G.R. n. 080/Pres. del 9 marzo 1988, n. 0346/Pres. del 17 agosto 1992 e n. 095/Pres. del 27 marzo 1995).

Art. 3

Il Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) è pertanto autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 e dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, all'impiego e detenzione di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata, per uso diagnostico e terapeutico, presso il Servizio di Medicina nucleare specificati nella tabella riepilogativa, che fa parte integrante della presente autorizzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) per l'esecuzione.

Trieste, lì 23 agosto 2000

ANTONIONE

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO
Servizio di medicina nucleare

Elenco radioisotopi autorizzati all'impiego, attività di detenzione istantanea e di impiego massimo annuo.

Gruppo di radiotossicità	**Isotopo**	**Attività massima di detenzione istantanea (GBq)**	**Attività massima impiegabile annualmente (Gbq)**
2º	I - 125	0,185	3,7
	I - 131	18,87	673,4
	Na - 22	0,0185	0,925
	P - 32	0,74	18,87
	Co - 57	0,111	4,44
	Co - 58	0,074	0,74
	Fe - 59	1,85	18,87
	Ga - 67	1,48	74
	Se - 75	0,074	3,7
	Sr - 89	0,37	3,7
3º	Y - 90	3,7	185
	Tc - 99	37	1924
	In - 111	0,92	37
	I - 123	1,5	74
	Cs - 131	0,037	1,85
	Sm -153	7,4	74
	Re - 186	1,48	18,5
	Tl - 201	0,74	37
	H - 3	0,185	1,48
4º	Cr - 51	0,111	3,33
	In - 113	0,37	18,5
	Xe - 133	0,185	9,25

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0309/Pres.

Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone. Autorizzazione ex articolo 96 del D.P.R. 185/1964 e articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 alla detenzione ed utilizzo di due sorgenti sigillate del radionuclide cesio 137 presso il Servizio di medicina nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'istanza prot. n. 17383 del 9 novembre 1998 con la quale il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone chiede, ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, l'autorizzazione alla detenzione e all'utilizzo di n. 2 sorgenti sigillate del radionuclide Cesio 137 per una quantità massima per ciascuna sorgente pari a 1.110 MBq presso il Servizio di medicina nucleare dell'ospedale medesimo;

VISTA la relazione tecnica dell'Esperto qualificato dott. Giacinto Alfier del 24 settembre 1998;

VISTE le dichiarazioni di accettazione dell'incarico rese, rispettivamente:

- dall'Esperto qualificato dott. Giacinto Alfier in data 1 aprile 1998;
- dal Medico autorizzato dott. Giancarlo Manicardi in data 20 gennaio 1998;

VISTA la nota prot. n. 38480 del 28 ottobre 1998, con la quale il Responsabile del Dipartimento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» esprime parere non ostativo all'istanza di cui trattasi;

VISTE le integrazioni fornite dal Responsabile dell'Ufficio affari generali legali dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone con nota prot. n. 7182 del 12 aprile 2000 a fronte della richiesta del Gruppo tecnico del 27 maggio 1999 formulata con corrispondenza prot. n. 10477/Sal.P.9 del 5 giugno 1999;

VISTO il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico per l'applicazione del decreto legislativo 230/1995 e la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, ricostituito con D.G.R. n. 873 del 26 marzo 1999, nella seduta del 15 giugno 2000;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

IN CONFORMITÀ alla deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 27 luglio 2000;

DECRETA

Art. 1

Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone è autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 e dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, alla detenzione e all'utilizzo di n. 2 sorgenti sigillate del radionuclide Cesio 137 per una quantità massima per ciascuna sorgente pari a 1.110 MBq presso il Servizio di medicina nucleare dell'ospedale medesimo.

Art. 2

La presente autorizzazione aggiorna quelle di cui ai D.P.G.R. n. 0200/Pres. del 4 maggio 1989, n. 061/Pres. del 3 febbraio 1993 e n. 0416/Pres. del 19 novembre 1996.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» di Pordenone per l'esecuzione.

Trieste, lì 23 agosto 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DELL'AMBIENTE 21 agosto 2000, n. AMB. 674-UD/ESR/3193.

Modifica dell'autorizzazione alla Società EXE S.p.A. di gestione della discarica di I categoria sita in località Merlanis in Comune di Trivignano Udinese.

IL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 del 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.A., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/98 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina n. 341/98 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999 e n. AMB/75-UD/ESR/3193 del 9 febbraio 2000, con la quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di I categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 2 della determina stessa;

VISTA da ultimo ai fini autorizzativi la deliberazione della Giunta regionale n. 2590 del 20 agosto 1999 con la quale, sulla base di specifica parte narrativa che qui si richiama, è stato tra l'altro stabilito al punto 6 che

l'esercizio dello smaltimento dei rifiuti nel 2º lotto della discarica, così come risultante dalla variante n. 2, è subordinato, oltre che agli esiti favorevoli del collaudo, ad una ulteriore ricognizione complessiva della situazione da parte del Direttore regionale dell'Ambiente competente ex lege all'emissione dei provvedimenti gestionali e con integrazione di quello di specie con le prescrizioni gestionali già indicate dalla Provincia di Udine con nota n. 48658/99 dell'8 luglio 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3384 del 10 novembre 1999, con la quale è stata disposta la sospensione, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 6 novembre 1999, e quindi fino al 6 novembre 2000, dell'autorizzazione alla costruzione del 3º e 4º lotto della discarica, onde consentire l'acquisizione dei risultati delle ulteriori indagini, studi e monitoraggi imposti alla Società EXE S.p.A. a seguito dell'accertata presenza di percolato nella rete di monitoraggio e il succitato punto 6 è stato integrato con la previsione che in sede di ricognizione complessiva potrà, altresì, essere autorizzato l'esercizio delle operazioni di smaltimento per singolo settore del lotto determinando contestualmente le modalità per il passaggio da un subsettore a quello successivo;

ATTESO che la Società EXE S.p.A. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'annullamento - previa sospensione dell'esecuzione - della suddetta deliberazione n. 3384/1999;

RILEVATO che il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza n. 16/2000 dell'11 febbraio 2000, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della già citata deliberazione;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1089-UD/ESR/3193 del 1º dicembre 1999, con il quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata, con prescrizioni, all'esercizio del 2º lotto, settore A, della discarica in parola prevedendo, in particolare ai punti 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, il rispetto di alcune condizioni volte a monitorare la presenza di liquido nella rete di controllo e l'integrità della geomembrana di fondo del 1º lotto, ed è stato precisato che il medesimo provvedimento costituisce modifica all'autorizzazione alla gestione di cui alla suddetta determina n. 180/1998, come successivamente modificata;

VISTA l'istanza del 23 maggio 2000 con la quale la Società EXE S.p.A. ha chiesto:

- la modifica di alcune prescrizioni di cui al decreto n. AMB./1089/1999, inerenti la modifica dei termini temporali della campagna di monitoraggio ambientale della discarica in argomento,
- il ripristino della previsione di cui all'articolo 3 della determina provinciale n. 180/98 del 21 maggio 1998, ovvero che «l'autorizzazione alla gestione dei lotti successivi della discarica diventerà operante a seguito della trasmissione del certificato di collaudo del singolo lotto»,

comunicando nel contempo la propria disponibilità a terebrare un ulteriore pozzo, in posizione intermedia tra i pozzi n. 1 ed il pozzo E, al fine di posizionare utilmente la strumentazione per il rilievo della velocità e direzione della falda;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./451-UD/ESR/3193 del 14 giugno 2000, con il quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata, con prescrizioni, all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2º lotto, settore B, della discarica in parola ed è stato precisato che il medesimo provvedimento costituisce modifica all'autorizzazione alla gestione di cui alla suddetta determina n. 180/1998, come successivamente modificata;

PRESO ATTO che all'articolo 1 del suddetto provvedimento è stato precisato che le prescrizioni elencate nello stesso potranno essere rivalutate in ordine all'istanza del 23 maggio 2000 qualora l'istruttoria in corso si concluda con un esito favorevole, e che all'articolo 4 è stato prescritto che: «l'avvio dell'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nel terzo e quarto lotto della discarica è subordinato, oltre che agli esiti favorevoli del collaudo, anche ad una ulteriore ricognizione complessiva della situazione da parte del Direttore regionale dell'ambiente competente ex lege all'emissione dei provvedimenti autorizzativi gestionali; l'autorizzazione conseguente disciplinerà l'esercizio delle operazioni di smaltimento per ogni settore del lotto e determinerà contestualmente le modalità per il passaggio da un sub settore a quello successivo.»;

VISTA la nota prot. n. 47009/2000 (UOC40722/2/cc) del 6 giugno 2000, con la quale il Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, ha comunicato il proprio parere favorevole all'istanza della Società EXE S.p.A. del 23 maggio 2000;

VISTA la nota prot. n. 015353 D.P./PC/ac dell'8 giugno 2000, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» ha espresso parere favorevole alla citata istanza del 23 maggio 2000;

VISTA la nota prot. n. 5589/00 del 12 giugno 2000, con la quale il Dipartimento provinciale di Udine dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'istanza del 23 maggio 2000, ponendo come condizione necessaria all'accoglimento delle richieste di allungamento dei tempi, la garanzia che venga effettuato un controllo continuo ed accurato sia dei dati di asportazione del percolato che dei risultati della sonda multiparametrica, mediante anche l'individuazione di un responsabile qualificato dei controlli presso la ditta;

VISTA la relazione del 16 agosto 2000, con la quale il Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente:

- ha espresso parere favorevole alla modifica dei punti 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto n. AMB/1089/1999 e dei punti 2, 3, 4 e 5 dell'articolo

1 del decreto n. AMB/451/2000, come specificato nella relazione stessa;

- ha ritenuto che il responsabile dei controlli presso la Società, imposto dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Udine nella nota del 12 giugno 2000 come condizione necessaria all'accoglimento della richiesta modifica dei termini temporali inerenti la campagna di monitoraggio ambientale della discarica in argomento, possa individuarsi nel responsabile della gestione della discarica così come definito dall'articolo 29 della legge regionale 30/1987 modificata ed integrata;
- in riferimento alla disponibilità della Società EXE S.p.A. di terebrare un ulteriore pozzo di monitoraggio idrogeologico, ha ritenuto che tale problematica esuli dal presente procedimento in quanto la stessa viene affrontata in un altro procedimento che è tuttora oggetto di istruttoria da parte della Provincia di Udine;
- in relazione alla richiesta di ripristino della previsione di cui all'articolo 3 della determina provinciale n. 180/1998 del 21 maggio 1998, facendo riferimento alla motivazione di accoglimento da parte del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, avvenuta in data 11 febbraio 2000, della domanda di sospensiva avanzata dalla Società EXE S.p.A. nei confronti della delibera giuntale n. 3384 del 10 novembre 1999, ove si affermava che «... il pubblico interesse relativo al provvedimento impugnato può essere perseguito dalla P.A. con altri atti previsti dall'ordinamento», riferendosi al potere regionale di autorizzazione alla gestione per i costruendi 3° e 4° lotto, ha ritenuto di confermare i contenuti dell'articolo 4 del decreto n. AMB./451/2000 denegando, quindi, la richiesta sopramenzionata;
- ha infine evidenziato il fatto che in data 20 giugno 2000 sono stati asportati oltre 200 litri di liquido dalla rete di controllo: fatte le opportune indagini analitiche da parte dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Udine, queste hanno confermato l'invarianza qualitativa del liquido rispetto ai parametri solitamente misurati, ed alla richiesta rivolta all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» ed all'A.R.P.A. stessa di esprimere il proprio avviso in ordine all'evento, i dianzi citati Enti hanno ritenuto che l'aumento del quantitativo di liquido non possa essere messo in relazione ad un aumento del rischio di contaminazione della falda acquifera e che la positiva evoluzione del fenomeno sembra indicare che si tratta di un evento circoscritto nel tempo;

VISTO il certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Udine in data 13 giugno 2000 attestante l'iscrizione della Società al n. 21420 del Tribunale di Udine del Registro delle imprese di Udine, i poteri di firma e rappresentanza della stessa, il pieno e libero godimento dei diritti, nonchè il nulla osta ai fini della legislazione antimafia;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13 giugno 2000 resa ai sensi dell'articolo 28, lettera i), del decreto legislativo 22/1997 e dalla quale inoltre risulta il permanere delle condizioni di diritto sui terreni oggetto della discarica in argomento da parte della Società EXE S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, in funzione delle note succitate del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e dell'A.R.P.A., di modificare i termini temporali inerenti la campagna di monitoraggio ambientale della discarica in argomento come richiesto dalla Società EXE S.p.A. con istanza del 23 maggio 2000;

RITENUTO inoltre di dover denegare la richiesta di ripristino della previsione di cui all'articolo 3 della determina provinciale n. 180/1998 del 21 maggio 1998;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

CONSIDERATA l'assenza del Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1151 del 21 aprile 2000 con la quale è stato attribuito l'incarico di sostituto del medesimo Direttore regionale dell'ambiente;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, le prescrizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1089-UD/ESR/3193 dell'1 dicembre 1999 e le prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/451-UD/ESR/3193 del 14 giugno 2000, sono sostituite dalle seguenti:

- «la Società dovrà provvedere all'asportazione in continuo del percolato dal pozzo di controllo e dal pozzo della rete di drenaggio; a tali operazioni di asporto potranno presenziare in qualsiasi momento gli organi di controllo dell'Amministrazione provinciale e l'Azienda per i servizi sanitari. I quantitativi asportati unitamente ai dati pluviometrici dovranno essere comunicati mensilmente alla Direzione regionale dell'ambiente ed all'Amministrazione provinciale;»
- «l'Azienda per i servizi sanitari e l'A.R.P.A., secondo le rispettive competenze, provvederanno, con addebito delle spese a carico della società EXE S.p.A., al prelevamento mensile di appositi campioni dal pozzo di controllo e dal pozzo di raccolta del percolato per l'effettuazione delle relative analisi, nonché al prelevamento ed alle analisi più opportune, con frequenza mensile, delle acque di falda prelevate dalla rete dei pozzi disponibili;»

- «la Società dovrà provvedere a trasmettere mensilmente agli Enti preposti al controllo, su supporto magnetico, i dati forniti dalla sonda multiparametrica;»
- «i controlli geoelettrici sul manto di impermeabilizzazione in HDPE del 1° lotto dovranno essere ripetuti ogni quattro mesi sino al persistere della presenza del liquido nella rete di monitoraggio.»

Qualora si verificasse la presenza di liquido nella rete di monitoraggio in quantità o qualità significative oppure gli esiti delle analisi delle acque di falda, monitorate anche dalla sonda multiparametrica, fornissero valori che si discostino significativamente dall'attuale situazione, la Società EXE S.p.A. dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente ed agli Enti di controllo.

Art. 2

È denegata la richiesta, presentata dalla Società EXE S.p.A. in data 23 maggio 2000, per la parte relativa al ripristino della previsione di cui all'articolo 3 della determina provinciale n. 180/98 del 21 maggio 1998.

Art. 3

Il presente provvedimento costituisce modifica all'autorizzazione alla gestione di cui alla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/98 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 341/98 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999, n. AMB./1089-UD/ESR/3193 dell'1 dicembre 1999, n. AMB./75-UD/ESR/3193 del 9 febbraio 2000 e n. AMB/451-UD/ESR/3193 del 14 giugno 2000, provvedimenti dei quali rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni compatibili con il presente atto.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno, in bollo, viene rilasciato alla Società EXE S.p.A., uno all'Amministrazione provinciale di Udine ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trieste, 21 agosto 2000

BERLASSO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000, n. 2303.

Legge regionale 31/1997, articolo 13 e successive modificazioni. Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei candidati vincitori ed idonei a seguito della selezione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di ventisei unità nella qualifica funzionale di consigliere con prodilo professionale programmatico-statistico per l'attuazione di programmi comunitari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, come modificato dall'articolo 68, comma 4, legge regionale 9/1999, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 70 unità nella qualifica funzionale di consigliere per l'attuazione di programmi comunitari, di cui 26 nel profilo professionale programmatico-statistico;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 650 del 3 marzo 1998, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 3 del 17 marzo 1998 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'11 marzo 1998, con il quale è stato approvato l'avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 26 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale programmatico-statistico per l'attuazione di programmi comunitari, mediante l'espletamento di una fase selettiva preliminare, l'effettuazione di una prova d'esame, la valutazione di titoli e lo svolgimento di ulteriori prove facoltative di francese, tedesco e spagnolo;

VISTO il decreto n. 1121/OM del 3 maggio 1999 con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi a partecipare alla selezione di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 1750/OM del 6 luglio 1999 e n. 2276/OM del 9 settembre 1999, con il quale, visti gli esiti delle precedenti prove di inglese, sono stati approvati gli esiti di quelle di videoscrittura e foglio elettronico, a completamento della fase selettiva preliminare prevista dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale 31/1997 ed è stato, altresì, approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e le eventuali prove facoltative richieste;

VISTA la D.G.R. n. 102 del 20 gennaio 2000 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi;

VISTE le domande di ammissione alla selezione, gli elenchi dei titoli ed i titoli presentati dai candidati vincitori;

VISTI i verbali delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;

PRESO atto di quanto previsto dal Capo I del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ed adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare gli atti della Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a termine di 26 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale programmatico-statistico per l'attuazione di programmi comunitari, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 31/1997 e successive modificazioni;

2) di approvare la graduatoria di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, risultante dallo svolgimento delle procedure della selezione di cui al punto 1;

3) di dichiarare vincitori della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i seguenti candidati:

1. Zanette Monica
2. Dominutti Gianluca
3. Angelotti Massimiliano
4. Costa Massimiliano
5. Russo Daniela
6. Papa Giulio
7. Busechian Erika
8. Cutrano Serena
9. Zanier Luciana
10. Taverna Michela
11. Sanson Luca
12. Facco Elena
13. Vianello Elena
14. Augusto Francesco
15. Alessio-Vernì Lydia
16. Ciut Roberta
17. Topatigh Laura
18. Carlesi Irene
19. Fior Micaela
20. Porazzi Pierluigi

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

GRADUATORIA RISULTANTE DALLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI 26 UNITA' NELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE CON PROFILO PROFESSIONALE PROGRAMMATICO-STATISTICO IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI EX ART. 13 L.R. 31/1997 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

N. ORD	COGNOME E NOME	NATO/A IL	PUNTEGGIO TOTALE TITOLI	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO PROVE FACOLTATIVE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TITOLO PREFERENZA
1	ZANETTE Monica	23.05.1972	2,20	7,30	3	12,50	
2	DOMINUTTI Gianluca	06.09.1973	2,40	7,65	1	11,05	
3	ANGELOTTI Massimiliano	24.01.1968	1,80	8,20	1	11,00	
4	COSTA Massimiliano	22.12.1969	2,40	7,30	1	10,70	
5	RUSSO Daniela	26.11.1971	1,00	8,25	1	10,25	
6	PAPA Giulio	28.02.1971	1,80	7,30	1	10,10	
7	BUSECHIAN Erika	10.06.1972	2,40	7,50		9,90	
8	CUTRANO Serena	30.07.1971	2,40	7,45		9,85	
9	ZANIER Luciana	14.08.1967	2,05	7,45		9,50	
10	TAVERNA Michela	24.04.1971	1,00	7,45	1	9,45	
11	SANSON Luca	02.05.1969	2,20	7,00		9,20	
12	FACCO Elena	24.04.1973	1,80	7,30		9,10	Maggior punteggio prova scritta
13	VIANELLO Elena	19.06.1968	1,95	7,15		9,10	
14	AUGUSTO Francesco	03.02.1969	2,00	7,05		9,05	
15	ALESSIO-VERNI' Lydia	19.07.1970	1,80	7,15		8,95	
16	CIUT Roberta	11.10.1969	0,80	7,10	1	8,90	
17	TOPATIGH Laura	26.04.1970	0,80	7,35		8,15	Maggior punteggio prova scritta
18	CARLESI Irene	07.01.1971	1,00	7,15		8,15	
19	FIOR Micaela	21.11.1968	0,80	7,30		8,10	
20	PORAZZI Pierluigi	20.03.1966	0,60	7,00		7,60	

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000, n. 2472.

Legge regionale 10/1981 e successive modificazioni, legge regionale 13/2000 - Ente Fiera Udine Esposizioni. Nomina di un commissario straordinario.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Consiglio di amministrazione dell'Ente Fiera di Udine, con le deliberazioni del 15 settembre 1999 e del 16 dicembre 1999, ha avviato il procedimento finalizzato alla trasformazione dell'Ente medesimo in Società per azioni, ai sensi dell'articolo 6 bis, della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18/1999;

PREMESSO che lo stesso Consiglio di amministrazione ha pure manifestato la volontà di avviare, successivamente alla trasformazione di cui al punto precedente, il procedimento previsto dalla norma vigente per addivenire ad una fusione tra la costituenda S.p.A. e la Udine Esposizioni S.r.l. la quale è proprietaria dei beni immobili del comprensorio fieristico che è situato sul territorio del Comune di Martignacco;

VISTA la deliberazione del 10 novembre 1999 con la quale il Consiglio di amministrazione di Udine Esposizioni S.r.l. ha espresso parere favorevole alla proposta di una fusione tra le due società;

VISTO che l'Ente Fiera di Udine ha comunicato con nota prot. n. 0203/GZ/oz. del 18 febbraio 2000, le citate delibere del proprio Consiglio di amministrazione e di quello di Udine Esposizioni S.r.l.;

CONSIDERATO che il comma 2 bis dell'articolo 6 bis, della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, come inserito dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, impone alla Giunta regionale di nominare un commissario straordinario presso gli Enti fieristici, qualora essi abbiano deliberato l'avvio della procedura di trasformazione in S.p.A.;

CONSIDERATO opportuno che la Regione Friuli-Venezia Giulia partecipi come socio di maggioranza alla Società che si andrà a costituire - ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 2 quinquies della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, come inserito dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 - al fine di garantire il perseguimento delle finalità ed indirizzi determinati per il settore fieristico;

RILEVATO che la sig.ra Gabriella Zontone, già Presidente dell'Ente Fiera di Udine, per la professionalità e la competenza, risulta essere la persona idonea a rivestire la carica di Commissario straordinario;

RILEVATO congruo fissare in un anno la durata dell'incarico;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 e successive modifiche;

VISTI gli articoli 42 e 46 dello Statuto d'autonomia;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio ed al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

1. La sig.ra Gabriella Zontone è nominata Commissario straordinario dell'Ente Fiera di Udine, con sede a Martignacco;

2. il Commissario straordinario esercita, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, comma 2 ter, tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie:

a) al buon andamento dell'Ente;

b) alla sua trasformazione in Società per Azioni;

c) alla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla costituenda Società;

3. la nomina del Commissario straordinario ha durata di un anno dalla data della presente delibera;

4. il compenso del Commissario straordinario è determinato nell'importo corrispondente all'indennità prevista per il presidente dell'Ente Fiera di Udine, con spese a carico dell'ente stesso.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Aquileia. Variante n. 12/B al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 48/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0306/Pres. del 18 agosto 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 48 del 23 giugno 2000, con cui il Comune di Aquileia ha approvato la variante n. 12/B al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale supera-

mento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2501 del 6 agosto 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Bicinicco. Variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 24/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0305/Pres. del 18 agosto 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 24 del 18 maggio 2000, con cui il Comune di Bicinicco ha approvato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 16 marzo 2000.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Carlino. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 del 28 giugno 2000 il Comune di Carlino ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Campolongo al Torre. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 30 giugno 2000 il Comune di Campolongo al Torre ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del centro storico di Goricizza. Completamento.

Con deliberazione consiliare n. 78 del 26 luglio 2000, il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del centro storico di Goricizza - completamento, ha preso atto del parere favorevole del Ministero per i beni culturali ed ambientali ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cordovado. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 16 del 29 giugno 2000 il Comune di Cordovado ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Flaibano. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 18/2000 e n. 27/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0304/Pres. del 18 agosto 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 18 del 17 maggio 2000, integrata con deliberazione consiliare n. 27 del 26 giugno 2000, con cui il Comune di Flaibano ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 20 gennaio 2000.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Fontanafredda. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 36 del 24 maggio 2000 il Comune di Fontanafredda ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 12 aprile 2000 il Comune di Latisana ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Monfalcone. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 54 del 18 luglio 2000 il Comune di Monfalcone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 56 del 21 luglio 2000 il Comune di Montereale Valcellina ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione del-

la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 54 del 7 agosto 2000 il Comune di Paluzza ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e il Comitato tecnico regionale ha espresso il parere n. 109/1-T/00 del 29 maggio 2000.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 26 giugno 2000 il Comune di Pasian di Prato ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 50 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 72 del 17 luglio 2000 il Comune di Pordenone ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 50 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 50 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pravisdomini. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 20 del 4 luglio 2000 il Comune di Pravisdomini ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 del 10 luglio 2000 il Comune di San Quirino ha adottato la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sequals. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 29 del 27 giugno 2000 il Comune di Sequals ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 76 del 28 luglio 2000 il Comune di Spilimbergo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 77 del 28 luglio 2000 il Comune di Spilimbergo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale respingendo l'osservazione/opposizione presentata e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 del 16 giugno 2000 il Comune di Tarcento ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Varmo. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 31/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0270/Pres. dell'8 agosto 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 31 del 4 giugno 2000, con cui il Comune di Varmo ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 2698 del 6 settembre 1999.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

AVVISO DI RETTIFICA

Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2000. Decreto del direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici 2 agosto 2000, n. EST/916/E/1/75. Approvazione del bando di concorso per l'ammissione ai benefici previsti in materia di edilizia residenziale pubblica - settore convenzionata.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2000 nel decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici 2 agosto 2000, n. EST/916/E/1/75 di cui all'oggetto, alla pagina 6181 nello schema della domanda, anziché

«CHIEDE

la concessione di un contributo determinato ai sensi dell'articolo (4) . . . . della legge regionale 1 settembre 1975»;

deve leggersi:

«CHIEDE

la concessione di un contributo determinato ai sensi dell'articolo (4) . . . . della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI

Servizio delle Foreste regionali

UDINE

Bando di gara mediante licitazione privata per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo denominato «Mesel ovest part. 5c parziale» del Piano di assestamento della Foresta regionale di Fusine in Valromana (Udine) di proprietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che l'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali - Servizio delle Foreste regionali - via Cotonificio - 33100 UDINE - telefono 0432/555481 - fax 0432/555499 - intende porre in vendita, mediante gara di licitazione privata, il materiale legnoso ricavabile dal lotto boschivo «Mesel ovest part. 5c parziale» del Piano di assestamento della Foresta regionale di Fusine in Valromana (Udine) per l'importo a base d'asta di lire 108.706.300 (euro 56.142,12) - I.V.A. esclusa.

1) Criterio di aggiudicazione

La gara verrà esperita con le modalità di cui alla lettera C) dell'articolo 73 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nonché in conformità alle vigenti norme regionali in materia.

2) Oggetto e caratteristiche della vendita

Vendita a misura - alto fusto

Valori in lire

Lotto boschivo «Mesel ovest part. 5c parziale»

N. piante per specie legnosa		Assortimenti ricavabili	Quantità m^3 netti	Prezzo di macchiatico Lire/m^3	Valore complessivo
		Misure normali	501	140.200	L. 70.240.200
Abete rosso	317	Sottomisure	182	94.100	L. 17.126.200
Abete bianco	3	Bottoli	137	94.100	L. 12.891.700
Larice	107	Cellulosa	91	1.800	L. 163.800
Faggio	103	Legname da brucio	149	55.600	L. 8.284.400
Totale	530		1060		L. 108.706.300

Totale complessivo Lire 108.706.300 - I.V.A esclusa.

Valori in euro

Lotto boschivo «Mesel ovest part. 5c parziale»

N. piante per specie legnosa		Assortimenti ricavabili	Quantità m^3 netti	Prezzo di macchiatico Euro/m^3	Valore complessivo
		Misure normali	501	72,407257	36.276,035757
Abete rosso	317	Sottomisure	182	48,598594	8.844,944108
Abete bianco	3	Bottoli	137	48,598594	6.658,007378
Larice	107	Cellulosa	91	0,929622	84,595602
Faggio	103	Legname da brucio	149	28,715003	4.278,535447
Totale	530		1060		56.142,12

Totale complessivo Euro 56.142,12 - I.V.A esclusa.
(Tutti i valori parziali espressi in Euro saranno indicati con sei numeri decimali).

3) Località del lotto posto in vendita

Particella 5c del Piano di assestamento della Foresta regionale di Fusine in Valromana - Comune di Tarvisio - Provincia di Udine.

4) Requisiti dei partecipanti

Le ditte partecipanti devono essere iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. - per l'attività di utilizzazione boschiva e devono possedere il certificato d'idoneità forestale di II livello rilasciato da uno degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5) Termine di esecuzione dei lavori

Il termine di utilizzazione del lotto è fissato in 450 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna nel rispetto dell'articolo 26 del Capitolato generale d'oneri.

Nel caso l'acquirente non rispetti il periodo contrattualmente stabilito o quello stabilito da eventuali proroghe, si applicherà una penale di lire 10.000 (euro 5,16) per ogni giorno di ritardo.

6) Subappalto

Si applicano le norme dell'articolo 17 del Capitolato generale integrate dalle norme dell'articolo 4 del D.P.G.R. 30 settembre 1996, n. 0342/Pres.

7) Collaborazione tra imprese boschive

Sono ammesse forme di collaborazione tra imprese per brevi periodi ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del D.P.G.R. 30 settembre 1996, n. 0342/Pres.

8) Piano di sicurezza

Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro la ditta boschiva è tenuta al rispetto della normativa vigente e delle informative contenute nelle schede tecniche di cui all'articolo 10 del Capitolato particolare d'oneri.

9) Pagamento del legname

L'acquirente dovrà pagare il legname presso la Tesoreria regionale con le modalità e termini di cui all'articolo 12 del Capitolato generale d'oneri.

10) Invito a partecipare alla gara

Per essere invitate a partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali - Servizio delle Foreste regionali - via Cotonificio - 33100 Udine entro e non oltre il giorno 28 settembre 2000, ore 13.00, richiesta d'invito, contenente quanto segue:

– dichiarazione attestante il possesso per l'anno 2000 del certificato di idoneità tecnica di II livello, rilasciato dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'Ente appaltante trasmetterà gli inviti alle Ditte interessate entro il 3 ottobre 2000.

11) Modalità di presentazione delle offerte

Le ditte invitate dovranno inviare il plico contenente l'offerta entro le ore 13.00 del giorno 23 ottobre 2000 a mezzo servizio postale, con raccomandata A.R..

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, avrà l'indicazione del mittente e la seguente scritta: «Offerta per la gara del giorno 25 ottobre 2000 relativa all'acquisto del lotto boschivo «Mesel ovest part. 5c parziale» della Foresta regionale di Fusine in Valromana» nel quale dovranno essere inclusi:

1) Una dichiarazione in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante contenente:
   - la misura dell'aumento in percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta;
   - la specificazione di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori.

   Tale dichiarazione, sotto pena di nullità, dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara - nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

2) Dichiarazione sottoscritta del titolare o legale rappresentante della ditta, con allegata fotocopia di un documento di identità, dalla quale risulti:
   a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., Ufficio registro imprese per l'attività di utilizzazione boschiva;
   b) nel quinquennio anteriore non risultano a carico della ditta dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
   c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
   d) che la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 689/1981;
   e) di essersi recato sul luogo della presente utilizzazione, ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione;
   f) di accettare l'appalto alle condizioni del capitolato generale d'oneri e del capitolato particolare allegato al progetto dei lavori oggetto della gara;
   g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ex articolo 17, legge 68/1999).

3) Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta di lire 3.261.189 (euro 1.684,26), pari al 3% dell'importo del lotto per le imprese boschive e di lire 1.087.063 (euro 561,42), pari all'1% per le imprese cooperative, da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

12) Svincolo dell'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolare la propria offerta trascorsi 60 giorni dalla gara.

13) Norme regolanti l'espletamento della licitazione

- Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello indicato in lettere;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 13.00 del giorno 23 ottobre 2000 o che risulti pervenuto non per mezzo del servizio postale o sul quale non siano stati apposti il mittente e la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso che manchi, risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che la dichiarazione dell'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara;
- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;
- non sono ammesse offerte in ribasso;
- si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra data o al giorno successivo;
- il Presidente si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, rinviando l'aggiudicazione a successiva data - dandone comunicazione ai presenti - o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi;
- il verbale di licitazione privata non darà luogo a contratto, in quanto l'amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni rese e solo successivamente sarà stipulato il contratto con l'aggiudicatario.

14) Esperimento della gara

L'apertura delle offerte avverrà il giorno 25 ottobre 2000 alle ore 10.00 presso la sede dell'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali - via Cotonificio - Udine. Può presenziare alla gara il legale rappresentante della Ditta.

15) Obblighi dell'aggiudicatario

Dopo l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata A.R., pena la decadenza dell'aggiudicazione:

- cauzione definitiva, pari al 5% del valore di aggiudicazione del lotto per le imprese e 1% per le cooperative, mediante costituzione presso la Tesoreria regionale di specifico deposito cauzionale o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con esplicito impegno dell'Azienda, istituto o impresa di assicurazione a versare la somma stessa alla Tesoreria regionale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; le firme in calce alla medesima dovranno essere debitamente autenticate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 4 della legge regionale 3/1995.

L'impresa aggiudicataria, si obbliga, altresì, con specifica previsione nel contratto, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'I.V.A. sul legname, l'imposta di registro ed ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono a totale carico dell'acquirente e dovranno essere versate nella misura e nei modi previsti dalla legge.

Per quanto non espressamente disposto nel presente invito, si rinvia alle disposizioni del capitolato generale d'oneri pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 15 aprile 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e del Capitolato particolare d'oneri di data 1 agosto 2000 sotto la cui scrupolosa osservanza si intende fatta l'aggiudicazione.

Si informa che i dati personali raccolti ai fini del procedimento di gara di cui al presente bando saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alla legge 675/1996.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Roberto Fabris, Direttore del Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali.

Udine, lì 31 agosto 2000

IL DIRETTORE:
dott. ing. Roberto Fabris

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Estratto del bando di gara mediante licitazione privata per l'affidamento in lotto unico dei lavori di riconversione al PIMT del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo (Udine), previsti dai progetti denominati 2°, 3° e 4°.

L'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Piazzetta Portuzza n. 1 - 33013 Gemona del Friuli (Udine) - tel. 0432/989438-989436 - fax 0432/989437 - e-mail provv@ass3.sanita.fvg.it, indice gara a licitazione privata - procedura ristretta - ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni, con applicazione del disposto dell'articolo 44, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 13/1998 e successive integrazioni e modificazioni, e del D.P.G.R. 18 maggio 2000, n. 0163/Pres., per l'affidamento in lotto unico dei lavori di riconversione al PIMT del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo (Udine), previsti dai progetti denominati 2°, 3° e 4° per un importo complessivo di lire 9.716.634.349 (euro 5.018.222,84), di cui lire 61.610.000 (euro 31.818,91) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (importi tutti al netto dell'I.V.A.).

L'appalto è previsto con corrispettivo a corpo, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello base (al netto degi oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso percentuale.

Descrizione sommaria dei lavori:

Progetto 2 - ristrutturazione ed adeguamento del gruppo operatorio, dei servizi farmacia, guardaroba e sterilizzazione; realizzazione dell'ingresso principale, di depositi, di vani tecnici e percorsi di servizio; sostituzione e ampliamento di gran parte degli impianti esistenti; adeguamento alle normative antincendio.

Progetto 3 - ristrutturazione e adeguamento reparto di endoscopia; realizzazione scala esterna di sicurezza.

Progetto 4 - ristrutturazione ed adeguamento reparto dialisi, rifacimento copertura pediatria.

I lavori dovranno essere eseguiti in 730 giorni naturali successivi dalla data del primo verbale consegna lavori. La domanda di partecipazione alla gara, in lingua italiana e su carta legale, dovrà pervenire all'indirizzo dell'Azienda entro le ore 12.00 del giorno 26 settembre 2000 (pena esclusione).

Le domande possono essere anticipate tramite telegramma, telescritto, telefono o telescopia, e confermate per lettera da spedirsi entro il termine di cui sopra.

Il bando integrale di gara è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 23 agosto 2000.

Il bando di gara ed eventuali informazioni possono essere richieste al Referente dell'area tecnico amministrativa: p.i. Mario Della Negra (tel. 0433/488226 - fax 0433/44526 - 0432/989437) - Responsabile unico del procedimento: ing. Alberto Russignan (tel. 0433/488670-488671).

Gemona del Friuli, 23 agosto 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Asta pubblica tesa all'affidamento del servizio di illuminazione votiva delle tombe dei diversi cimiteri comunali - anni 2000-2006 (15 settembre 2000-31 maggio 2006); nota interpretativa.

In relazione al pubblico incanto di cui in oggetto, pervenute alcune richieste di chiarimenti, con la presente, in base agli articoli 1182, 1362 e 1366 Codice civile, precisiamo che l'articolo 11 «Sportello per il pubblico» e le relative previsioni del capitolato speciale di gara si devono intendere nel senso che il medesimo ufficio-sportello dovrà essere inderogabilmente aperto nel territorio del Comune di Aviano.

Lo si intendeva pacifico. Infatti, una diversa interpretazione importerebbe, da un lato, degli esiti inaccettabili per gli utenti, dall'altro si tradurrebbe in risultati paradossali con la possibilità - frutto di un'interpretazione del tutto formalistica - di identificare lo stesso ufficio nella sede sociale ovvero in altra struttura destinata ad altri fini, in ipotesi distante decine ovvero centinaia di chilometri dai cimiteri di Aviano, luogo di esecuzione della prestazione, con tutte le disparità e le incongruenze connesse; così opinando la previsione del capitolato diverrebbe affatto superflua. Invero, il capitolato testualmente statuisce il dovere di «.... attivare sin dal primo giorno di svolgimento del presente rapporto contrattuale uno sportello per il pubblico: .... un locale adeguato .... destinato in via principale alle attività connesse all'appalto...».

Nei confronti della presente comunicazione vengono adottate le stesse misure di pubblicità usate a bando e

capitolato di gara. Tali misure hanno il valore di notifica a tutti gli interessati.

Si dà atto che a tutt'oggi non è pervenuta nessuna offerta economica. Pertanto, non è pregiudicata l'uguaglianza dei possibili contraenti.

Resta ferma l'intera disciplina di gara e contratto precedentemente diffusa.

Aviano, 21 agosto 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. Sandro Caramaschi

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara esperita per la realizzazione del sistema telefonico comunale integato.

Ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1999, n. 55 si rende noto:

A) che all'asta pubblica per la realizzazione del Sistema telefonico comunale integrato, dell'importo a base d'asta di lire 82.214.000 - euro 42.459,98, oltre agli oneri I.V.A., hanno partecipato n. 5 ditte, tutte ammesse;

B) data gara: 25 luglio 2000;

C) che i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Teletronica S.r.l. di Basaldella di Campoformido (Udine);

D) che il prezzo di aggiudicazione ammonta a lire 63.262.000, oltre agli oneri I.V.A.

Cividale del Friuli, 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE:
p.ind. Gianfranco Mauri

Avviso di gara esperita per le forniture di hardware.

Ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1999, n. 55 si rende noto:

A) che all'asta pubblica per forniture hardware, dell'importo e base d'asta di lire 190.883.560 - euro 98.587,13 - oltre agli oneri I.V.A., hanno partecipato n. 6 Ditte, di cui n. 3 ammesse;

B) data gara: 26 luglio 2000;

C) che le forniture sono state aggiudicate alla Ditta VISA SISTEMI S.r.l. di Pordenone;

D) che il prezzo di aggiudicazione ammonta a lire 168.174.000 - oltre agli oneri I.V.A.

Cividale del Friuli, 23 agosto 2000

IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE:
p.ind. Gianfranco Mauri

COMUNE DI CODROIPO
(Udine)

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza ai minori e portatori di handicap nei Comuni dell'ambito socio-assistenziale di Codroipo (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo) per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2001.

È indetta gara mediante asta pubblica, per il servizio di assistenza domiciliare ai minori e portatori di handicap nei Comuni dell'ambito socio-assistenziale di Codroipo per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2001.

La gara viene effettuata secondo la procedura prevista dal decreto legislativo n. 157/1995 come modificato dal decreto legislativo 65/2000 per gli appalti rientranti nell'allegato 2 e dagli altri criteri previsti dal capitolato speciale d'appalto e dal bando allegati alla deliberazione giuntale n. 404 del 27 luglio 2000, come modificata dalla delibera della Giunta comunale n. 435 del 24 agosto 2000.

L'importo previsto a base d'asta ammonta a lire 516.689.250 (al netto dell'I.V.A.) pari ad euro 266.847,72.

Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 20 ottobre 2000, tenuto presente che le modalità di presentazione e la documentazione richiesta sono contenute, nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto e relativo allegato, disponibili presso l'ufficio servizi sociali a cui potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.

IL CAPO SERVIZIO:
Iolanda Cicuttin

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'appalto del servizio di referezione scolastica e domiciliare nei Comuni convenzionati di: Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Vito d'Asio e Rago-

gna e ristorazione presso il Centro diurno anziani di Forgaria capoluogo. Sostituzione dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 19 luglio 2000.

Il Comune di Forgaria nel Friuli in qualità di capofila del servizio provveditorato e servizio assistenza scolastica indice una licitazione privata per l'appalto del serizio di referezione scolastica e domiciliare nei Comuni convenzionati di: Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Vito d'Asio e Ragogna e ristorazione presso il Centro diurno anziani di Forgaria capoluogo.

Potranno chiedere di essere ammesse alla licitazione privata esclusivamente:

- le ditte in possesso di certificazione Vision 2000 o equivalenti (ISO 9001-9002);
- le ditte con esperienza almeno quinquennale, e nell'ultimo quinquennio, in refezione collettiva presso Amministrazioni pubbliche per un importo annuo pari almeno a lire 450.000.000. Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni medesime, da allegare alla domanda di invito.

L'appalto avrà la durata dall'1 gennaio 2001 al 30 giugno 2004, eventualmente rinnovabili.

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa secondo il disposto di cui all'articolo 23, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

Le ditte interessate all'appalto possono chiedere per iscritto in carta legale in lingua italiana entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 11 settembre 2000 al Comune di Forgaria nel Friuli, piazza Tre Martiri n. 4 - 33030 Forgaria nel Friuli (Udine) di essere invitate alla procedura, indicando ragione o denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico e fax, eventuali note relative a precedenti forniture e pubbliche amministrazioni o comunque ritenute utili ai fini dell'ammissione alla procedura.

Le richieste di invito non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.

Ulteriori informazioni circa tutte le condizioni regolanti la gara di appalto possono essere richieste all'Ufficio segreteria, telefono: 0427/808042 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 19 luglio 2000.

Forgaria nel Friuli, 11 agosto 2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO:
dott.ssa Bruna Mittiga

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento dei lavori concernenti l'abbattimento di alcune essenze arboree.

Il Comune di San Canzian d'Isonzo con sede in Largo Garibaldi n. 37 - località Pieris (Gorizia) - indice un'asta pubblica per l'affidamento dei lavori concernenti l'abbattimento di essenze arboree esistenti in località Isola Morosini, Platani affetti da cancro colorato e di tre piante di Cipresso site nel Cimitero di San Canzian d'Isonzo.

La procedura di aggiudicazione sarà: asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), ed articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Dovrà essere fatto un ribasso percentuale riferito ai prezzi unitari a base d'asta riportato nel capitolato speciale di appalto.

L'appalto verrà aggiudicato a favore dell'offerta che avrà fatto il migliore ribasso unico sui prezzi unitari a base d'asta.

L'offerta redatta su carta bollata da lire 20.000 da indirizzare al Comune di San Canzian d'Isonzo, deve pervenire con qualsiasi mezzo di trasporto compresa la consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 settembre 2000.

L'apertura dei plichi, presieduta dal Segretario comunale, avverrà presso la sede Municipale di Pieris, largo Garibaldi n. 37, San Canzian d'Isonzo (Gorizia), il giorno 20 settembre 2000 alle ore 10.00.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tutti coloro i quali ne hanno diritto.

Per il rilascio di copia integrale del bando e della documentazione inerente alla gara, nonchè per ogni ulteriore chiarimento, rivolgersi all'Unità Operativa servizi urbanistici, lavori pubblici e servizi sul territorio del Comune di San Canzian d'Isonzo, Largo Garibaldi, n. 37 - c.a.p. 34075 Pieris (tel. 0481-472347-472345).

Si fa presente che non saranno inviate copie di detta documentazione a mezzo fax.

San Canzian d'Isonzo, 18 agosto 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Gabriella Lugarà

COMUNE DI CHIUSAFORTE
(Udine)

Statuto comunale.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Chiusaforte è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Chiusaforte nei rapporti con lo Stato, con la Regione Friuli-Venezia Giulia, con la Provincia di Udine e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Chiusaforte, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e multietnica;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione e sostegno delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

g) promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;

h) valorizzazione della storia e delle tradizioni locali, anche con l'uso della denominazione in lingua friulana della toponomastica originaria;

i) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

l) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Chiusaforte si estende per ca. 100 kmq, confina con i Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta, Resia e con la Slovenia.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Chiusaforte - piazza Pieroni, n. 1.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con la denominazione di «Comune di Chiusaforte».

2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone che sono quelli storicamente in uso.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza a giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, anche transfrontalieri, con la Provincia di Udine, con la Regione Friuli-Venezia Giulia e con la Comunità Montana «Canal del Ferro-Val Canale».

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'attività da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio, o della Giunta, nominato dal Presidente, normalmente il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10

Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, almeno tre giorni liberi prima della seduta; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nel termine fissato nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

5. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta, salvo il caso previsto dal precedente comma 3, in relazione al quale la documentazione deve essere messa a disposizione almeno 24 ore prima.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

7. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

8. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni dalla sua avvenuta proclamazione, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate nell'apposito regolamento di funzionamento del Consiglio.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

3. I consiglieri che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. Per la disciplina di dettaglio si rinvia al regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende, istituzioni e enti dipendenti, ove esistenti, tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo articolo 15 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio, e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. È istituita, presso il Comune di Chiusaforte, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate nell'articolo 14, comma 3, del presente statuto, nonchè dall'articolo 31, comma 7 ter, della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, qualora la stessa abbia disciplinato tale materia, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo dell'amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune nonchè l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge n. 142/1990 e successive modifiche e integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le eventuali aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni eventualmente appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri comunali;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, e nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 21

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 22

Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

2. L'impedimento permanente del Sindaco, se dipendente da motivi di salute, viene accertato dai competenti organi sanitari; se dipendente da altri motivi, viene accertato da una commissione, nominata dal Consiglio, composta da tre consiglieri e da due soggetti estranei al Consiglio, scelti in relazione allo specifico motivo di impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età.

4. Il Consiglio si pronuncia in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione dell'atto di accertamento dell'impedimento permanente.

Art. 23

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza di altri soggetti. Verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 24

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 2 assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale ed in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Nomina degli assessori

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire, entro 15 giorni, gli assessori dimissionari o revocati, garantendo la composizione minima della Giunta.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno due componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione non s'intende approvata.

Art. 27

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, ove nominato, ed ai Responsabili degli uffici e servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini di intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 29

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul suo territorio, purchè non segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Art. 30

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione ha diritto di essere consultata a richiesta, per il tramite del suo legale rappresentante o di un delegato di questi, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Art. 31

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti e movimenti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, previa verifica dei costi/benefici derivanti dalla relativa assegnazione.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dall'apposito regolamento, specifico rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 32

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo, e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 33

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta delle adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 50 persone; l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi, e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 70 persone, ciascun consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio.

Art. 35

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente entro 60 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36

Referendum consultivo

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, contribuzioni e bilancio, espropriazioni per pubblica utilità, nomine e designazioni di cui all'articolo 32, lettera N) della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo anno. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato sono disciplinate dall'apposito regolamento.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale.

9. In ogni caso, ove la proposta, sottoposta a referendum, sia stata approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco che deve comunicare la proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa o entro altro termine fissato dall'apposito regolamento.

5. In caso di diniego devono essere specificatamente citati gli articoli che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.

Art. 38
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, nel rispetto di eventuali esigenze di tutela della riservatezza.

Art. 39
Interrogazioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro novanta giorni dalla presentazione dell'interrogazione.

CAPO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 40
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che é competente ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 41
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'organo che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'organo devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sei mesi.

Art. 42
Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'organo che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo dell'Ente.

Art. 43

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e il Responsabile del procedimento.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 44

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità nelle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 45

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 46

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dall'articolo 22 della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale, che gestiscono servizi pubblici.

Art. 47

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione, con gli altri Enti locali interessati, di accordi tesi a garantire l'economicità e la miglior qualità dei servizi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa.

Art. 48

Struttura delle aziende speciali

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

Art. 49

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli, con provvedimento motivato, solo in casi eccezionali: in particolare, la difformità agli indirizzi e finalità dell'Amministrazione dovrà essere valutata attentamente, tenendo conto dell'autonomia gestionale dell'istituzione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe

per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Art. 50

Società

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 51

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 52

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio del Comune stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 53

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime dei rappresentanti delle amministrazioni interessate e viene definito in un'apposita conferenza. L'accordo di programma è approvato con atto formale del Sindaco, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'articolo 17, comma 9, della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 54

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro, per progetti obiettivi e programmi;

b) l'analisi del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 55

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale (ove esistente) e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari di servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze del cittadino, tenuto conto delle esigenze operative.

Art. 56

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore (ove esistente) e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore (ove esistente) e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire compatibilmente con i fini istituzionali, gli obiettivi più realizzabili e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che possono essere aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 57

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (ove esistente), il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore (ove esistente) e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente, ove non riservate per legge al Sindaco.

6. Il regolamento degli uffici e dei servizi individuerà forme e modalità dell'organizzazione strutturale-burocratica dell'Ente.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 58

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 59

Compiti del Direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave contrasto.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 60

Funzioni del Direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo e di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi sono individuate nel regolamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 62

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spettano ai responsabili le funzioni previste dall'articolo 51 della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni: il regolamento degli uffici e servizi precisa le attività e gli atti rientranti in tali funzioni. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale a esso sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 63

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui al primo comma, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 64

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni ester-

ne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 65

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 66

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Art. 67

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
- svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. I verbali sono sottoscritti dallo stesso e dal Sindaco;
- roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- svolge funzioni di direttore generale, se conferitagli dal Sindaco la relativa nomina, nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni la convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona esterna agli Enti interessati;
- studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, con formalizzazione di progetti o adozione delle disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;
- partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari, con funzioni referenti o consultive;
- coordina l'orario di lavoro dei dipendenti, in funzione dell'orario di servizio;
- acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli assessori;
- provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;
- sostituisce gli apicali di settore per quanto di competenza, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare, in tutti i compiti assegnati dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 68

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV
LA RESPONSABILITÀ

Art. 69

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 70

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente, e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto costatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 71

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 72

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 73

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali regionali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.

Art. 74

Amministrazione dei beni comunali

1. Il funzionario responsabile provvede alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, è responsabile dell'esattezza dello stesso, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Art. 75

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento comunale di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito normativamente, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 76

Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, o altro termine legislativamente fissato.

2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 77

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 78

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 79

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione nei termini fissati nel Regolamento comunale di contabilità o nella convenzione regolante il servizio;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento comunale di contabilità nonché dall' apposita convenzione di cui al precedente 1° comma, lettera b).

Art. 80

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 81

Iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 82

Delega alla Comunità montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana l'esercizio di funzioni e/o servizi del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 83

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 84

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo statuto sopra riportato, adeguato con le disposizioni recate dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e 3 agosto 1999, n. 265, è stato adottato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 26 febbraio 2000 (CO.RE.CO. del 15 maggio 2000, nn. 2432/23888), modificata ed integrata con delibera del Consiglio comunale n. 35 dell'8 maggio 2000 (CO.RE.CO. del 15 maggio 2000, nn. 2433/25790).

COMUNE DI GONARS

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «Chiapponat».

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESO che con delibera consiliare n. 40 del 27 luglio 2000 è stato adottato il piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Chiapponat»;

ATTESO che tale delibera è regolarmente esecutiva;

VISTI gli articoli 45 e 49 della legge regionale 52/1991;

AVVERTE

che il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Chiapponat» adottato con la deliberazione consiliare del 27 luglio 2000 n. 40, è depositata assieme alla delibera suddetta presso l'Ufficio tecnico comunale - Servizio Urbanistica - a libera visione del pubblico, per la durata di trenta giorni effettivi di apertura dell'ufficio stesso a partire dal giorno 4 settembre 2000 e quindi fino al 13 ottobre 2000 compreso.

Entro tale periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Gonars, 17 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Carlo Tondon

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Riclassificazione della struttura ricettiva denominata «Hotel Ville Bianchi» sita in viale Dante Alighieri, n. 50. Deliberazione della Giunta comunale 1 agosto 2000, n. 223 (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Hotel Ville Bianchi» sito in viale Dante Alighieri n. 50, il cui titolare è il sig. Grigolon Giorgio, legale rappresentante della S.n.c. «Felix», è riclassificato albergo stagionale con n. 4 (quattro) stelle, con una capacità ricettiva totale di n. 48 camere, n. 96 posti letto e n. 48 bagni-docce, così suddivisa:

- Villa Stella Maris n. 18 camere, n. 32 posti letto e n. 18 bagni-docce, sede principale ove trovano collocazione la reception, le sale comuni e la sala ristorante;
- Villa Onda n. 15 camere, n. 32 posti letto e n. 15 bagni-docce - dipendenza;
- Villa Adria n. 15 camere, n. 32 posti letto e n. 15 bagni-docce - dipendenza;

2. la riclassificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997.

(omissis)

IL SINDACO: Marin

COMUNE DI PRATO CARNICO
(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva all'aria aperta denominata «Campeggio Fuina». Delibera giuntale 3 agosto 2000, n. 153 (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge regionale n. 17 del 18 aprile 1997 concernente la disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA l'apposita scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi predisposta dalla Direzione regionale del commercio e turismo, presentata in data 24 luglio 2000 dal sig. Tortora Salvo Felice nato a Spilimbergo (Pordenone) il 26 ottobre 1957 residente a Pinzano al Tagliamento (Pordenone), in via Umberto I, n. 25, legale rappresentante della società Josama S.r.l. con sede a Tolmezzo in D. Garibaldi n. 8, presentata a corredo della richiesta di autorizzazione all'esercizio del Campeggio di proprietà comunale all'insegna «Campeggio Fuina»;

CONSTATATO che dalla suddetta scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta che la struttura ricettiva sopra indicata è in possesso degli standard qualitativi minimi previsti per il livello richiesto ed indicato nella tabella «A» della legge regionale n. 17 del 18 aprile 1997 per l'attribuzione di due stelle;

VISTA la relazione del Servizio di Polizia comunale in data 2 agosto 2000;

(omissis)

DELIBERA

1) Ai sensi della citata legge regionale n. 17/1997 e come dalla allegata scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la strutture ricettive all'aria aperta è così classificata:

- «Campeggio Fuina» località Fuina - con n. 48 piazzole, capacità ricettiva n. 144 persone: due stelle.

2) Di dare atto che la classificazione sopra attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del 13º comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 17/1997.

3) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Foglio annunzi legali della Provincia di Udine entro 30 giorni dalla data di adozione, nonché alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, autorizzando l'economo comunale a provvedere con i propri fondi al pagamento delle relative spese.

4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, ovvero in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva all'aria aperta interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul F.A.L.

(omissis)

IL SINDACO: Arrigo Machin

COMUNE DI RIVIGNANO
(Udine)

Modifica di alcuni articoli dello statuto comunale per effetto dell'entrata in vigore della legge 265/1999.

Articolo 1, comma 2 viene inserito:

«Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa...».

Articolo 2, comma 1: dopo la parola «competenze» viene inserito «e secondo il principio della sussidiarietà».

Articolo 2, comma 2, viene aggiunto:

«Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.».

Articolo 16, comma 2, secondo periodo: è abrogato.

Articolo 16, viene aggiunto un nuovo comma 3:

«3. Oltre all'unione di Comuni può essere stabilita la fusione con altri Comuni limitrofi nei modi di legge. Tale decisione deve essere preventivamente supportata dal parere favorevole della popolazione consultata tramite apposito referendum.».

Articolo 18, comma 3: sono abrogate le parole «discussione, approvazione degli indirizzi generali di governo.».

Articolo 18, viene aggiunto il comma 3/bis:

«3/bis. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio, entro 30 giorni dalla data di insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel quinquennio. Copia del programma viene inviato ai consiglieri i quali hanno 20 giorni di tempo per presentare eventuali emendamenti o proposte. Con cadenza annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi riferiti all'esercizio chiuso. Al termine del mandato elettivo il Sindaco e la Giunta presentano al Consiglio il rendiconto complessivo delle linee programmatiche dei quinquennio.».

Articolo 18, dopo il comma 6 viene inserito:

«7. In base alle vigenti disposizioni di legge il Co-

mune provvederà annualmente a pubblicare all'Albo pretorio comunale idoneo avviso contenente l'elenco degli Amministratori e dei consiglieri che rivestono le cariche di Amministratori di Società controllate o di consorzio partecipato con l'indicazione degli emolumenti dagli stessi percepiti in connessione con dette cariche. Gli Amministratori e i consiglieri hanno l'obbligo di comunicare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno le cariche rivestite e gli emolumenti percepiti nell'anno precedente.».

Articolo 22, comma 3, 1º periodo - viene così modificato:

«Il Consiglio comunale è validamente riunito se in prima convocazione interviene ai lavori almeno la metà (arrotondata per eccesso e senza computare il Sindaco) dei consiglieri assegnati e un terzo (arrotondato per eccesso e senza computare il Sindaco) nelle sedute di seconda convocazione.».

Articolo 23, dopo il comma 4, viene aggiunto:

«5. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo, garanzia è attribuita alla minoranza consiliare. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale ne disciplina la nomina e il funzionamento.».

Articolo 25/bis, dopo il comma 2, viene inserito il comma 2/bis:

«2/bis. La decadenza dalla carica di consigliere per n. 3 consecutive e non giustificate assenze alle adunanze consiliari é pronunciata in base alle vigenti disposizioni di legge.
Si considera assenza ingiustificata quella non preannunciata verbalmente o per scritto dal consigliere prima dello svolgimento della seduta consiliare.
A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine assegnato, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza.».

Articolo 26, comma 7: abrogato.

Articolo 26, dopo il comma 12 viene inserito:

«13. Ai componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono essere attribuite deleghe nelle suddette materie se gli stessi esercitano attività professionale sul territorio comunale.».

Articolo 29, comma 3, lettera e) viene abrogato e sostituito con il seguente:

«Coordina sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, compatibilmente con le disposizioni regionali in materia, e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.».

Articolo 29, comma 3 viene aggiuntala lettera v):

«v) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esecizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui alla precedente lettera f).».

Articolo 30, comma 2, dopo le parole «Consiglieri assegnati» vengono inserite, «senza computare a tal fine il Sindaco».

Articolo 32, comma 1, dopo le parole «prendere parte» viene aggiunto «alle discussioni e votazioni di».

Articolo 33, comma 1, dopo le parole «n. 241/1990» vengono inserite, «nel rispetto della legge 675/1996 per la tutela della privacy».

Articolo 48, comma 1, viene abrogato e sostituito con il seguente:

«Sono ammessi in materie di esclusiva competenza locale i referendum di iniziativa popolare e consiliare di tipo consultivo, abrogativo e propositivo con le modalità e criteri stabiliti dall'apposito Regolamento.».

Articolo 48, comma 3, primo periodo: abrogato (Il referendum può essere proposto su materie di competenza dell'Amministrazione comunale).

Articolo 48, comma 8, primo periodo: abrogata la parola «consultivi».

Articolo 48, viene aggiunto il comma 9:

«9. I referendum comunali non possono aver luogo durante le consultazioni elettorali comunali e provinciali o referendarie dello Stato o della Regione.».

Articolo 75, comma 2, sono abrogate le parole «nel Bollettino Ufficiale della Regione» e sostituite con «all'Albo pretorio».

(Modifiche apportate con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 4 luglio 2000. Ravvisata immune da vizi dal CO.RE.CO. in data 7 agosto 2000 Reg. Co.Re.Co. n. 4060, prot. 28614.)

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica dell'ambito «D» Androna Palmada.

IL SINDACO

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991;

VISTA la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 21 agosto 2000;

RENDE NOTO

1. che con delibera di Consiglio n. 23 del 12 luglio 2000 divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, l'1 agosto 2000 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica dell'Ambito «D» Androna Palmada a firma dell'arch. Codellia Luisa di Gorizia;
2. che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 tutti gli elaborati costituenti il P.R.P.C. dell'ambito «D» Androna Palmada unitamente alla delibera di Consiglio n. 23 del 12 luglio 2000;

È DEPOSITATO

il P.R.P.C. di cui all'oggetto nella sede municipale di piazza Unità, 1 presso l'Ufficio segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nei giorni feriali e ciò per 30 giorni effettivi dal 4 settembre 2000 al 13 ottobre 2000.

Si precisa che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti;

3. che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni al P.R.P.C. adottato con D.C. n. 23 del 12 luglio 2000;
4. che entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. di iniziativa pubblica dell'Ambito «D» Androna Palmada possono presentare opposizioni al Piano in questione;
5. che le osservazioni ed opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria comunale per iscritto su competente carta legale, al fine di un apporto collaborativo per il perfezionamento del P.R.P.C. stesso.

Si precisa che eventuali grafici a corredo delle osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti del competente bollo.

Dalla residenza municipale, 21 agosto 2000

IL SINDACO: Enzo Novelli

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato P.R. n. 6 di piazza Unità d'Italia-via G. Verdi-via Volontari della Libertà-via IV Novembre.

IL SINDACO

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991;

VISTA la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 21 agosto 2000;

RENDE NOTO

1. che con delibera di Consiglio n. 24 del 12 luglio 2000 divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 l'1 agosto 2000 è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato P.R. n. 6 di piazza Unità d'Italia-via G. Verdi-via Volontari della Libertà-via IV Novembre a firma dell'arch. Lorenzon Michela Direttore dell'Ufficio tecnico di questo Comune;
2. che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 tutti gli elaborati costituenti la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato P.R. n. 6 unitamente alla delibera di Consiglio n. 24 del 12 luglio 2000

È DEPOSITATA

la variante n. 1 al P.R.P.C. di cui all'oggetto nella sede municipale di piazza Unità, 1 presso l'Ufficio Segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nei giorni feriali e ciò per 30 giorni effettivi dal 4 settembre 2000 al 13 ottobre 2000.

Si precisa che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti;

3. che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni al

P.R.P.C. adottato con delibera comunale n. 24 del 12 luglio 2000;

4. che entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante n. 1 al P.R.P.C. denominato P.R. n. 6 possono presentare opposizioni al Piano in questione;
5. che le osservazioni ed opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria comunale per iscritto su competente carta legale, al fine di un apporto collaborativo per il perfezionamento del P.R.P.C. stesso.

Si precisa che eventuali grafici a corredo delle osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti del competente bollo.

Dalla residenza municipale, 21 agosto 2000

IL SINDACO: Enzo Novelli

COMUNE DI TEOR

(Udine)

Legge 265/1999. Modifiche di alcuni articoli dello statuto comunale.

Articolo 1, dopo il comma 2 viene inserito:

«3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.».

Articolo 2, comma 1 dopo la parola «regionale» viene inserito «e secondo il principio della sussidiarietà».

Articolo 2, comma 2 viene aggiunto:

«Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.».

Articolo 18, comma 3: sono abrogate le parole «discussione, approvazione degli indirizzi generali di governo».

Articolo 18 viene aggiunto il comma 3/bis:

«3/bis. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio, entro 90 giorni dalla data di insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel quinquennio. Copia del programma viene inviato ai consiglieri i quali hanno 30 giorni di tempo per presentare eventuali emendamenti o proposte. Con cadenza annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi riferiti all'esercizio chiuso. Al termine del mandato elettivo il Sindaco e la Giunta presentano al Consiglio il rendiconto complessivo delle linee programmatiche del quinquennio.».

Articolo 22, comma 3, 1° periodo - viene così modificato:

«Il Consiglio comunale è validamente riunito se in prima convocazione interviene ai lavori almeno la metà (arrotondata per eccesso e senza computare il Sindaco) dei consiglieri assegnati e un terzo (arrotondato per eccesso e senza computare il Sindaco) nelle sedute di seconda convocazione.»

Articolo 23, dopo il comma 4 viene aggiunto:

«5. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo, garanzia è attribuita alla minoranza consiliare. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale ne disciplina la nomina e il funzionamento.».

Articolo 25/bis, dopo il comma 1 viene inserito il comma 1/bis:

«1/bis. La decadenza dalla carica di consigliere per n. 3 consecutive e non giustificate assenze alle adunanze consiliari e pronunciata in base alle vigenti disposizioni di legge.
Si considera assenza ingiustificata quella non preannunciata verbalmente o per scritto dal consigliere prima dello svolgimento della seduta consiliare.
A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine assegnato, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza.».

Articolo 26, comma 6: abrogato.

Articolo 26, dopo il comma 12 viene inserito:

«13. Ai componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono essere attribuite deleghe nelle suddette materie se gli stessi esercitano attività professionale sul territorio comunale.».

Articolo 29, comma 3, lettera m) viene abrogato e sostituito con il seguente:

«m) Coordina sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, compatibilmente con le disposizioni regionali in materia, e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.».

Articolo 29, comma 3 viene aggiunta la lettera x):

«x) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, compatibilmente con le disposizioni regionali in materia, e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui alla precedente lettera e).».

Articolo 30, comma 2, dopo le parole «Consiglieri assegnati» vengono inserite, «senza computare a tal fine il Sindaco».

Articolo 32, comma 1, dopo le parole «prendere parte» viene aggiunto «alle discussioni e votazioni di».

Articolo 33, comma 1, dopo le parole «n. 241/1990» vengono inserite, «nel rispetto della legge 675/1996 per la tutela della privacy».

Articolo 47, comma 1, viene abrogato e sostituito con il seguente:

«Sono ammessi in materie di esclusiva competenza locale i referendum di iniziativa popolare e consiliare di tipo consultivo, abrogativo e propositivo con le modalità e criteri stabiliti dall'apposito Regolamento.».

Articolo 47, comma 3, primo periodo: abrogato (Il referendum può essere proposto su materie di competenza dell'Amministrazione comunale).

Articolo 47, comma 7, primo periodo: abrogata la parola «consultivi».

Articolo 47, viene aggiunto il comma 8:

«8. I referendum comunali non possono aver luogo durante le consultazioni elettorali comunali e provinciali o referendarie dello Stato o della Regione.».

Articolo 75, comma 2, sono abrogate le parole «nel Bollettino Ufficiale della Regione» e sostituite con «all'Albo pretorio».

(Modifiche apportate con delibera di Giunta comunale n. 26 dell'1 luglio 2000 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta n. 34 del 7 agosto 2000).

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
C.R.O.
AVIANO (Pordenone)

Bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo (ex primo livello) a tempo indeterminato del Servizio di microbiologia, immunologia e virologia (disciplina: microbiologia e virologia).

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 398/P in data 8 agosto 2000 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo (ex primo livello) a tempo indeterminato del Servizio di microbiologia, immunologia e virologia (disciplina: microbiologia e virologia)

Ruolo: sanitario

profilo professionale: biologi

area della medicina diagnostica e dei servizi

posizione funzionale: dirigente biologo (ex I livello)

disciplina: microbiologia e virologia

con rapporto di lavoro esclusivo ex articolo 15 quater, decreto legislativo 502/1992, introdotto dal decreto legislativo 229/1999.

Il concorso pubblico viene espletato ai sensi del Regolamento organico del Centro di riferimento oncologico così come adeguato al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria relativamente alla posizione funzionale di dirigente biologo (ex I livello).

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge n. 127/1997 e successive modificazioni, integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in scienze biologiche;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei biologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso enti del Servizio sanitario nazionale diversi da quello di appartenenza.

Fermo restando quanto previsto al precedente alinea per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina - limitatamente ad un biennio dall'1 febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. 483/1997) prorogato

di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza dei termini ai sensi del D.P.R. 9 marzo 2000 n. 156 - può essere sostituita, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 483/1997, dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario (n. 25) alla Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità della disciplina a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. è dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini più oltre specificati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome in stampatello, la data e il luogo di nascita e la residenza;

b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio (in stampatello), con il numero di codice postale, presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 3, comma 5, legge n. 127/1997).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il concorrente dovrà produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione dal concorso:

– originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, da versarsi con le seguenti modalità:

• versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

– certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei biologi, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

– fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal D.P.R. n. 484/1997 sull'accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto D.P.R. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le strutture del S.S.N., esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso; i candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 483/1997, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del S.S.N. deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato oppure dal dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 483/1997) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'articolo 22 della legge n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e

del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto;
b) su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco, previa numerazione, dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale, 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di riferimento oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di riferimento oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico ai sensi del vigente Regolamento organico.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal Regolamento organico del C.R.O. così come adeguato al D.P.R. n. 483/1997.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 32 punti per i titoli;

b) 68 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 24 punti per la prova scritta;

b) 24 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: punti 10;

b) titoli accademici e di studio: punti 2;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 15;

d) curriculum formativo e professionale: punti 5.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di riferimento oncologico ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 13 del vigente C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza sanitaria, sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza sanitaria.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Il C.R.O., prima di procedere, alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, inviterà il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

Scaduto inutilmente il termine il C.R.O. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito me-

diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'organo competente.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. 8 giugno 2000.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

Il Centro di riferimento oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti appartenenti a particolari categorie di cittadini aventi diritto ai sensi della normativa vigente.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all'Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (Ufficio concorsi) - telefono 0434/659445-659350.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami».

Aviano, 28 agosto 2000

per delega del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Responsabile S.O. Politiche del Personale
Franco Cadelli

Schema di domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al Commissario straordinario del
Centro di riferimento oncologico
via Pedemontana Occidentale, 12
33081 - Aviano (Pordenone)

Il sottoscritto: ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. .... posti di ....
.... presso codesto Istituto con scadenza ....

A tale fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1. di essere nat... a .... il .... ;
2. di essere residente a ....
   (Provincia ....) via .... n. ..... ;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
   (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
5. di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....
   ....) (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
   – laurea in .... conseguita il .... presso .... ;

– specializzazione in . . . . conseguita il . . . . presso . . . . ;

– iscrizione all'Albo dell'ordine dei . . . . della Provincia di . . . . al n. . . . . . ;

7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;
8. di non aver mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . .) (c);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996 sulla «privacy»);
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . (e);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig. . . . .

via/piazza . . . . n. . . . . .

telefono n. . . . .

c.a.p. n. . . . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Data . . . .

Firma . . . .

(a) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici del Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.